

Leysser León-Hilario

*Betti, l'ermeneutica e l'America Latina**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Realismo magico ed attualità del pensiero di Emilio Betti in America Latina – 3. Le opere bettiane nel prisma della circolazione dei modelli civilistici e della traduzione giuridica – 4. Chiavi di lettura ermeneutiche della esperienza giuridica latino americana in tempi di decolonizzazione culturale – 5. Ricordo di Luigi Corsaro e conclusione

1. *Introduzione*

Mi tranquillizza enormemente il fatto di avere una familiarità quasi ventennale con i convegni di studi italiani, perché vedendomi oggi come ultimo relatore, e dopo aver ricevuto nelle giornate precedenti gli insegnamenti di tanti accademici da tempo ammirati come i professori Irti, Gentili, Zaccaria, Brutti e Birocchi, sono ben avveduto della convenienza, se non della necessità, di essere sintetico.

Permettetemi comunque di iniziare salutando con gioia e sincera riconoscenza il gesto gentile del nostro Istituto, nella persona del Presidente Luca Loschiavo, ed il collega ed amico Antonio Banfi, di aver accettato di includere nel programma un intervento dedicato all'influenza 'reale', ma al tempo stesso 'magica', come cercherò di dimostrare, del pensiero di Emilio Betti in America Latina.

Sono rimasto colpito dalla emotiva testimonianza del Presidente della sessione, il Prof. Antonio Cervati, che, introducendo i lavori, ci ha riportato 'spiritualmente', da un certo punto di vista¹, Emilio Betti, l'uomo e lo scien-

* Mantenendo le parole di circostanza e lo stile discorsivo, il testo qui pubblicato, integrato da alcune prime indicazioni bibliografiche, riproduce la relazione tenuta dall'autore nella IV Sessione del Convegno, il 27 ottobre 2018.

¹ «L'opera – scrive raffinatamente C. DANANI, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti*, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1998, p. 4 – in quanto oggettivazione dello spirito, rimanda al proprio autore, anche se più non gli appartiene ed è divenuta patrimonio di tutti coloro che partecipano alla co-

ziato. Ma se, venendo in Perù, ed incuriositi sul funzionamento del nostro sistema giuridico, aveste la possibilità di partecipare a tre diverse situazioni, svolte all'interno di scenari di lavoro giuridico altrettanto diversi – una lezione universitaria di diritto privato o di teoria generale del diritto, un'arringa giudiziaria o la esposizione orale, in un procedimento arbitrale, del parere di un consulente in materia giuridica – cosa pensereste, allora, colleghi ed amici italiani, se in tutti e tre momenti ipotizzati voi sentiste evocato il nome di Emilio Betti? E se poi lo vedeste citato² in sentenze³ o lodi arbitrali⁴?

Essendo tutti voi ottimi conoscitori delle opere bettiane, voi sareste sicuramente portati a credere che l'invocazione del nome di Betti da parte dei miei connazionali sarebbe fuori contesto. Che si tratterebbe forse di una manifestazione di 'alienazione culturale', e per di più anacronistica. Se leggendo, ad esempio, la corposa monografia del Prof. Lizardo Taboada Cordova, l'opera di dottrina più importante in America Latina sulla causa⁵ – tema caro al Prof. Birocchi⁶ –, trovaste questo concetto definito come la 'funzione socialmente rilevante' del negozio giuridico e dunque come mezzo di subordinazione dell'interesse individuale dei privati all'interesse generale⁷?

munione di spiritualità in cui si inserisce».

² Nella pratica giudiziaria ed arbitrale peruviana non è vietata la citazione delle opinioni prospettate dalla dottrina.

³ Di recente, nella sentenza emessa dalle Sezioni Civili della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica nel IX *Pleno Casatorio Civil*, Cas. 4442-2015-Moquegua, 9 agosto 2016, pubblicata come supplemento al *Diario oficial El Peruano*, 18 gennaio 2017, p. 7670. Nel diritto peruviano, i *plenos casatorios civiles* hanno efficacia vincolante per i giudici di grado inferiore.

⁴ Ad esempio, in materia di appalti pubblici, lodo arbitrale 10 novembre 2008, p. 18, emesso in una controversia insorta tra la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas e il Consorcio Perú, reperibile in <http://www.osce.gob.pe/userfiles/archivos/61.pdf>.

⁵ L. TABOADA CÓRDOVA, *La causa del negocio jurídico*, Grijley, Lima 1996. Secondo l'autore, però (*ivi*, p. 680), la causa va intesa non come funzione socialmente 'utile', ma come funzione socialmente 'ragionevole e degna'. Sul punto, E. BETTI, *Notazioni autobiografiche*, Cedam, Padova 1953, p. 39: «animato dalla convinzione che si dovesse respingere l'orientamento individualistico del vecchio codice e assoggettare l'autonomia privata a limiti ed oneri rispondenti a fondamentali esigenze d'interesse sociale, come quelle della chiarezza e della buona fede, senza tuttavia menomare l'iniziativa individuale». Per ulteriori riferimenti sull'influenza nel diritto civile peruviano degli insegnamenti di Betti in tema di causa, si veda R. MORALES-HERVIAS, *La causa del contrato en la dogmática jurídica*, in ID., *Estudios sobre la teoría general del contrato*, Grijley, Lima 2006, p. 105 s., specialmente, p. 208 s.

⁶ I. BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'età moderna: Il Cinquecento*, Giappichelli, Torino 1997. Si veda anche: M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti: Due visioni del diritto civile*, Giappichelli, Torino 2013, p. 159 s.

⁷ TABOADA CÓRDOVA, *La causa del negocio jurídico*, cit. nt. 5, p. 627.

2. *Realismo magico ed attualità del pensiero di Emilio Betti in America Latina*

Questa ipotetica reviviscenza sarebbe sicuramente confrontabile con quella che mi è capitata tutte le volte che, percorrendo le strade romane o milanesi, ho trovato dei gruppi di musicisti che suonavano le melodie delle nostre Ande.

È un luogo comune nel mondo letterario quello di associare gli anni sessanta del secolo scorso al cosiddetto *boom* delle fiabe e dei romanzi latinoamericani⁸. I nomi di Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, José Donoso e, per quanto riguarda il Perù, Mario Vargas Llosa e Alfredo Bryce Echenique, sono ben conosciuti in Italia. In quegli anni, è nato uno stile narrativo che ben presto è stato mondialmente individualizzato, con termini presi in prestito dalle arti pittoriche, come 'realismo magico' letterario⁹. In poche parole, e lasciando da parte tanti altri aspetti, esso è consistito nell'ambientazione delle storie in aree di mescolanza culturale, reduci di processi di colonizzazione, dove le mitologie ed i fatti sovranaturali¹⁰, utopici, vengono descritti magistralmente, come se si trattasse di fatti quotidiani, normali, in modo da suscitare nei lettori dubbi sulla loro origine, e che alla fine rivelano la propria genesi fantastica, interamente debitrice della capacità immaginativa degli autori¹¹. Con parole di García Márquez, in occasione della consegna del Premio Nobel di Letteratura, nel 1982, la 'nostra' realtà non sarebbe

⁸ Si veda: J.-M. OVIEDO, *Historia de la literatura hispanoamericana*, 4, Alianza Editorial, Madrid 2001, p. 299 s.; e, da ultimo: X. AYÉN, *Aquellos años del boom: García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo*, Debate, Barcelona 2019.

⁹ Sul realismo magico si veda, tra gli altri: H. M. FRASER, *Techniques of Fantasy: Realismo mágico and literatura fantástica*, in «Chasqui», 1.2 (1972), p. 20 s.; L.-I. MENA, *Hacia una formulación teórica del realismo mágico*, in «Bulletin hispanique», 77 (1975), p. 395 s.; A. LLARENA, *Claves para una discusión: El "realismo mágico" y "lo real maravilloso americano"*, in «Inti», 43-44 (1996), p. 21 s.; S. HART, *Magical Realism in Gabriel García Márquez's Cien años de soledad*, in «Inti», 16-17 (1982), p. 37 s.; e S. ABATE, *A medio siglo del realismo magico: balance y perspectivas*, in «Anales de Literatura Hispanoamericana», 26 (1997), p. 145 s.

¹⁰ G. GARCÍA MÁRQUEZ, *El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza*, Oveja Negra, Lima 1982, p. 54-55; ID., *La soledad de América Latina* (1982), in ID., *Yo no vengo a decir un discurso*, Sudamericana, Buenos Aires 2010, p. 21 s.; ID., *Caribe mágico*, in ID., *El escándalo del siglo. Textos en prensa y revistas (1950-1984)*, Literatura Random House, Barcelona 2018, p. 262.

¹¹ J. CORTÁZAR, *Realidad y literatura en América Latina*, in ID., *Obra crítica*, Debolsillo, Barcelona 2017, p. 713 s.; G. GARCÍA MÁRQUEZ, *Algo más sobre literatura y realidad*, in ID., *El escándalo del siglo*, cit. nt. 10, p. 282 s.; M. VARGAS LLOSA, *El escritor debe trabajar como un peón*, in ID. *Mario Vargas Llosa: 80 años – Entrevistas escogidas*, a cura di J. Coaguila, Revuelta Editores, Lima 2016, p. 27.

«quella della carta», ma quella «che vive con noi e determina ogni momento delle nostre innumerevoli morti quotidiane, e che sostiene una sorgente di creazione insaziabile, piena di sventura e bellezza»¹².

Devo confessare come io mi senta arricchito da tutte le relazioni che abbiamo ascoltato fino ad oggi, e quanto, allo stesso tempo, mi sembri strano parlarvi, per così dire, di una realtà, quella latinoamericana, dove l'immagine, l'autorità di pensiero e la lezione di vita di Emilio Betti, diversamente da quanto sembra essergli capitato in patria, è rimasta, cristallizzata, intatta, vigente, insomma, come ebbe a dire Salvatore Satta, nel necrologio da tanti ricordato nei giorni scorsi: «robusta come una quercia»¹³.

Vi parlo, per la precisione, del Betti romanista e giusprivatista, e non dell'autore della portentosa *Teoría general de la interpretación*, della quale solo in tempi recenti, nel 2006, è stata pubblicata, a Santiago, una traduzione frammentaria curata dal Prof. Alejandro Vergara Blanco dell'Università Cattolica del Cile¹⁴. Il 10 ottobre del 2006, presso la sede centrale di quell'Ateneo questo volume è stato presentato dal Prof. Giuliano Crifò, che disse in quell'occasione:

Alcuni anni fa sono riuscito a delineare, partecipando al convegno del 1991 su Emilio Betti e l'interpretazione, un quadro della diffusione internazionale del pensiero bettiano, e la profonda ricezione nell'area iberica di Betti come romanista e civilista, favorita in specie dalle traduzioni delle opere fondamentali sul negozio giuridico, sulle obbligazioni nel diritto civile e sull'interpretazione della legge e degli atti giuridici, a partire dalla mia revisione di una serie di saggi pubblicati in riviste spagnole, portoghesi e latinoamericane, ed anche dalla ricorrente attività di insegnamento in tante università di quei paesi, con cui Egli proseguiva il suo magistero impartito presso l'Università di Roma, con riguardo ad un grande numero di valenti giovani, destinati tante volte a prestigiose carriere accademiche dopo il rientro in patria»¹⁵.

¹² GARCÍA MÁRQUEZ, *La soledad de América Latina*, cit. nt. 10, p. 25.

¹³ S. SATTÀ, *Emilio Betti (1890-1968)*, in «Quaderni del diritto e del processo civile», I (1969), p. 174.

¹⁴ E. BETTI, *Teoría de la interpretación jurídica*, trad. A. Vergara Blanco, Santiago, 2015 (seconda ristampa del volume originalmente pubblicato nel 2006).

¹⁵ G. CRIFÒ, *Emilio Betti y la cultura jurídica. A propósito de la edición chilena de La interpretación jurídica*, in «Revista chilena de derecho», 34, n. 1 (2007), p. 163.

3. *Le opere bettiane nel prisma della circolazione dei modelli civilistici e della traduzione giuridica*

Orbene, mentre il Cile è di sicuro un paese più adatto alla scoperta e alla ricezione dei contributi squisitamente filosofici e giusfilosofici¹⁶, Venezuela, Bolivia e Perù, avendo codificazioni ispirate al modello italiano, sono contesti in un certo senso predisposti per l'attrazione degli insegnamenti del Betti teorico delle istituzioni della parte generale del diritto privato e della teoria generale delle obbligazioni. È stato in queste vesti, tra l'altro, che Egli ha intrapreso due importanti missioni accademiche in America Latina: a Porto Alegre, Brasile, nel 1958, e a Caracas, Venezuela, nel 1965. Betti è da considerare, tenendo conto di questa disponibilità ed interesse della diffusione del pensiero giuridico europeo, un vero attivista della circolazione dei modelli, non puramente imitatrice, ma informata e consenziente¹⁷.

Se nel secolo XIX tutte le allora giovanissime repubbliche, emancipate dalla Spagna e dal Portogallo, hanno provveduto alla rifondazione dei loro sistemi giuridici sulla base di opere francesi e di traduzioni in lingua francese di opere tedesche di diritto privato romano¹⁸, da Zachariä a Mackeldey, e da Warnkönig a Savigny, il secolo XX è stato invece quello, per così dire, del perfezionamento dei modelli di codificazione. Il Brasile ha confermato la sua opzione per il modello tedesco, nella codificazione del

¹⁶ Sul punto, R. RABBI-BALDI CABANILLAS, *La teoría de la interpretación judicial en Cossio y Betti: Coincidencias y actualidad de dos perspectivas contemporáneas*, in «Revista chilena de derecho», 32, n. 1 (2005), p. 139 s.; A. VERGARA BLANCO, *La hermenéutica jurídica rigurosa en Betti. A propósito de una traducción castellana*, in «Revista chilena de derecho», 34, n. 1 (2007), p. 181 s. Nella bibliografia argentina: D. M. LÓPEZ, *Hermenéutica y hermenéutica jurídica en H. G. Gadamer y E. Betti*, Santa Fe, 2011; E. LYTHGOE, *La propuesta metodológica de Emilio Betti para la interpretación*, in «Quaestio iuris», 8, n. 1 (2015), p. 250 s.; in quella colombiana: J. GRONDIN, *La hermenéutica como ciencia rigurosa según Emilio Betti (1890-1968)*, in «Co-herencia», 8 (2011), p. 15 s.; in quella di Puerto Rico: A. L. CÓRDOBA, *Reflexiones sobre la naturaleza de la interpretación jurídica: entre Betti y Gadamer*, in «Revista crítica de derecho inmobiliario», n. 631 (1995), p. 2133 s. Nella bibliografia spagnola, si veda anche: M.-T. PICONTO NOVALES, *Teoría general de la interpretación y hermenéutica jurídica: Betti y Gadamer*, in «Anuario de filosofía del derecho», 9 (1992), p. 223 s.

¹⁷ In argomento, mi sia consentito rinviare a L. LEÓN-HILARIO, *El sentido de la codificación civil: Estudios sobre la circulación de los modelos jurídicos y su influencia en el Código Civil peruano*, Palestra, Lima 2004.

¹⁸ In argomento, mi sia consentito rinviare a L. LEÓN-HILARIO, *Introducción al régimen general de los negocios jurídicos en el Código Civil peruano*, in *El negocio jurídico*, a cura di M. Lazarte Zabarburú, Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, Lima 2014, p. 23 s.

2000¹⁹. L'Argentina è retta ora da un nuovo codice, quello del 2014, che porta un insieme di definizioni legislative così sterminato da rendere impossibile un chiaro collegamento con uno specifico modello giuridico europeo, fino al punto da venir considerato un lavoro di qualità inferiore a quello ottocentesco, di Dalmacio Vélez Sarsfield, il quale, come mi faceva notare il Prof. Brutti l'altro ieri, è persino corredato di note di dottrina francese e spagnola, come giustificazione e legittimazione delle regole sancite²⁰. Cile, Colombia ed Ecuador sono rimasti fedeli al modello di codice napoleonico²¹ e conservano i loro codici ottocenteschi. Il Venezuela, nel 1942, la Bolivia, nel 1976, ed il Perù, nel 1984, si sono indirizzati, invece, come dicevo, sul modello italiano.

In questa sfida di perfezionamento delle codificazioni, le traduzioni di testi italiani in lingua castigliana, in Spagna ed in America Latina, hanno svolto un ruolo fondamentale. La circolazione delle opere italiane di diritto privato è iniziata con autori nominati dai relatori precedenti, come Giorgio Giorgi, Biagio Brugi, Nicola Coviello, Roberto De Ruggiero e Francesco Carnelutti, ai quali si è aggiunto col passare degli anni un gruppo di autori che lavorano sul Codice Civile del 1942, come Francesco Santoro-Passarelli, Aurelio Candian, Salvatore Pugliatti, Francesco Mes-sineo e Domenico Barbero²².

Di Betti si sono tradotte in lingua castigliana, da parte di accademici spagnoli:

¹⁹ Si veda, sul punto, l'esauriente monografia di J. P. SCHMIDT, *Zivilrechtskodifikation in Brasilien: Strukturfragen und Regelungsprobleme in Historisch-Vergleichender Perspektive*, Mohr-Siebeck, Tübingen 2009.

²⁰ D. VÉLEZ SARSFIELD, *Notas del Código Civil de la República Argentina*, Imprenta de Pablo E. Coni, Buenos Aires 1872.

²¹ Si veda, sul punto: M. C. MIROW, *The Power of Codification in Latin America: Simón Bolívar and the Code Napoléon*, in «Tulane Journal of International and Comparative Law», 8 (2000), p. 83 s.; ID., *Borrowing Private Law in Latin America: Andrés Bello's Use of the Code Napoléon in Drafting the Chilean Civil Code*, in «Louisiana Law Review», 61 (2000-2001), p. 291 s.; ID., *El Código de Napoleón y los Códigos de Bello y Vélez Sarsfield*, in «Derecho Privado – Universidad de los Andes», 33 (2004), p. 1 s.; ID., *The Code Napoléon: Buried but Ruling in Latin America*, in «Denver Journal of International Law and Policy», 33 (2004-2005), p. 179 s.; ID., *Latin America Law: A History of Private Law and Institutions in Spanish America*, University of Texas Press, Austin 2004.

²² Mi sia consentito di rinviare a L. LEÓN-HILARIO, *La ricezione nel diritto peruviano delle regole del codice civile italiano sul contratto in genere*, in *Il modello giuridico - scientifico e legislativo - italiano fuori dell'Europa*, Atti del II Congresso Nazionale della SIRD, Siena, 20-22 settembre 2012, a cura di P. Sirena, S. Lanni, ESI, Napoli 2013, p. 253 s.

- 1) La prima edizione della *Teoría general del negocio jurídico*²³, nel 1948, tradotta dal Prof. Antonio Martín Pérez.
- 2) I quattro volumi della *Teoría general de las obligaciones*²⁴, nel 1969, tradotti dal Prof. José Luis de los Mozos²⁵, che per molti anni è stato il rappresentante della Spagna nell'Accademia dei Giusprivatisti Europei e nel progetto di Codice Civile Europeo di questo gruppo di studio, il c.d. Codice Gandolfi.
- 3) La seconda edizione della *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*²⁶, nel 1975, tradotta ancora dal Prof. José Luis de los Mozos.

Da parte mia, nei primi anni del mio soggiorno di studi di postlaurea in Italia, e sotto la guida impareggiabile del mio Maestro, il compianto professore Luigi Corsaro dell'Università degli Studi di Perugia, che nei suoi ultimi anni d'insegnamento s'interessò molto nella diffusione del diritto civile italiano in Spagna e America Latina, ho tradotto per volumi collettanei pubblicatisi in Perù le voci scritte da Betti per il *Novissimo Digesto Italiano* della Utet, dedicate all'autonomia privata²⁷ ed al negozio giuridico²⁸. Su Corsaro avrò occasione di tornare alla fine della mia relazione con un ricordo molto personale, suggeritomi dalla esauriente relazione del Prof. Birocchi nella prima giornata dei lavori del nostro convegno.

A Bogotà, anche recentemente, nel 2015, è stata tradotta la classica monografia sulla Struttura dell'obbligazione romana ed il problema della sua genesi, curata da José Félix Chamié, per i tipi dell'Università Exter-

²³ E. BETTI, *Teoría general del negocio jurídico*, trad. A. Martín Pérez, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1948. Questa edizione in castigliano, corredata di note sul diritto spagnolo, ha conosciuto una prima ristampa, nel 1959, e poi, dopo la chiusura della storica casa editrice di Madrid, una seconda ristampa, per i tipi di Comares, Granada, nel 2000, preceduta da uno studio, interamente prescindibile, di J. L. Monereo Pérez.

²⁴ E. BETTI, *Teoría general de las obligaciones*, trad. J. L. de los Mozos, 2 vol., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1968-1969.

²⁵ Si veda, J. L. DE LOS MOZOS, *La renovación dogmática del concepto de 'causa' del negocio en Emilio Betti y su recepción en la doctrina española*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 7 (1978), p. 421 s.

²⁶ E. BETTI, *Interpretación de la ley y de los actos jurídicos*, trad. J. L. de los Mozos, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1975.

²⁷ Pubblicata come dispensa integrativa ad uso degli studenti del corso 'Acto Jurídico', semestre accademico 2001-2, tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Pontificia Università Cattolica del Perù.

²⁸ E. BETTI, *Reflexiones sobre la noción de negocio jurídico*, trad. L. León-Hilario, in E. BETTI, F. GALGANO, R. SCOGNAMIGLIO, G.-B. FERRI, *Teoría general del negocio jurídico. 4 estudios fundamentales*, ARA Editores, Lima 2001, p. 31 s.

nado di Colombia²⁹.

In lingua portoghese si sono tradotte, in Brasile:

- 1) La terza ristampa della seconda edizione (e cioè la versione definitiva) della *Teoria generale del negozio giuridico*. Questa edizione, in tre volumi, rapidamente esauritosi dopo la sua apparizione, ha avuto una versione alternativa, sempre in tre volumi, curata da Ricardo Rodrigues Gama, nel 2003, la quale è stata ristampata come volume unico nel 2008³⁰. La versione definitiva della *Teoria generale del negozio giuridico* era già stata tradotta in lingua lusitana, tra l'altro, a Coimbra, in Portogallo, nel 1969, a cura di Fernando de Miranda³¹.
- 2) I quattro volumi della *Teoria generale delle obbligazioni*, in Brasile, nel 2005-2006, a cura di José Galvao Bruno³².
- 3) La seconda edizione della *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, nel 2007, a cura di Karina Jannini³³.

Si potrebbe concludere, allora, che Betti è stato e tuttora resta il giurista italiano più tradotto in lingua castigliana dopo Giorgio Del Vecchio e Francesco Carnelutti, e, senza dubbio, il primo tra i giuristi italiani tradotti in portoghese. Nel tradurre il rapporto scritto da Betti³⁴ sulla «missione», così la chiamava, compiuta in Brasile, a Porto Alegre, nel 1958, il professore brasiliano Marco Fridolin Sommer Santos³⁵, racconta che, per quanto riguarda l'Universidade di Rio Grande do Sul, è stata la prima volta che un professore europeo ha tenuto delle lezioni da quelle parti, e l'esistenza di una targa commemorativa di quella occasione e delle fotografie che ritrattano Betti insieme ai colleghi che l'hanno accolto ne sono testimonianza durevole:

la venuta di Emilio Betti alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università

²⁹ E. BETTI, *La estructura de la obligación y el problema de su génesis*, trad. J. F. Chamié, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2015.

³⁰ E. BETTI, *Teoria geral do negócio jurídico*, trad. R. R. GAMA, 3 vol., LZN Editora, Campinas 2003.

³¹ E. BETTI, *Teoria geral do negócio jurídico*, trad. F. de Miranda, 3 vol., Imprensa Coimbra, Coimbra 1969-1970.

³² E. BETTI, *Teoria geral das obrigações*, trad. F. J. G. Bruno, SP Bookseller, Campinas 2006.

³³ E. BETTI, *Interpretação da lei e dos atos jurídicos: teoria geral e dogmática*, trad. K. Jannini, Martins Fontes-WMF, São Paulo 2007.

³⁴ E. BETTI, *Cultura giuridica brasiliana: relazione d'una visita all'Università di Rio Grande do Sul*, in «Rivista italiana di scienze giuridiche», 63 (1957-1958), p. 435 s.

³⁵ M.-F. S. SANTOS, *Relato de Emilio Betti sobre a visita à Universidade do Rio Grande do Sul*, in «Revista da Faculdade de Direito da UFRGS», 24 (2004), p. 279 s.

di Rio Grande do Sul, va evidenziata come la prima occasione nella quale un professore europeo è stato nel nostro Ateneo, e un fatto che ci ha segnato dal 1958. Nel palazzo della Facoltà di Giurisprudenza, sulla parete a destra, vicino all'ingresso, si può vedere una targa di bronzo in ricordo della circostanza, che recita: "qui ha tenuto lezioni Emilio Betti nell'ottobre del 1958". Presso l'ufficio del direttore c'è una fotografia in cui è ritratto accompagnato da quattro professori della Facoltà³⁶.

In Brasile, si collega la 'scoperta' della clausola generale della buona fede e dei doveri di cooperazione nei rapporti obbligatori alle lezioni bettiane tenute a l'Universidade Federal do Rio Grande do Sul³⁷. Anche in Brasile, va ricordato, Betti racconta di aver conosciuto personalmente il Prof. Miguel Reale, autore di una teoria generale del diritto molto diffusa in America Latina, la c.d. 'teoria tridimensionale' del diritto, nonché, molti anni dopo, *leader* intellettuale della riforma della codificazione civile brasiliana. Sia a Caracas che a Porto Alegre ha fondato un Istituto di Diritto Comparato e di Teoria dell'Interpretazione.

4. *Chiavi di lettura ermeneutiche della esperienza giuridica latino americana in tempi di decolonizzazione culturale*

Passo ora a concentrarmi, all'interno della tematica dell'ermeneutica giuridica, sull'ermeneutica negoziale. Il Prof. Zaccaria³⁸, nella sua pro-

³⁶ SANTOS, *Relato de Emilio Betti sobre a visita à Universidade do Rio Grande do Sul*, cit. nt. 35, p. 279-280. Mi sono impegnato con il nostro Istituto per recuperare quel materiale prezioso e pubblicarlo sul sito *web*. Nella bibliografia brasiliana, si veda anche: L.-C. PESSÔA, *A teoria da interpretação jurídica de Emilio Betti: uma contribuição à história do pensamento jurídico moderno*, Sergio Antônio Fabris Editor, Porto Alegre 2002; R.-F. L. SPAREMBERGER, *Betti x Gadamer: da hermenêutica objetivista à hermenêutica crítica*, in «Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná», 13 (2003), p. 171 s.; M. H. DAMACENO e S. MEGALE, *A teoria da interpretação jurídica: Um dialogo com Emilio Betti*, in *Revista brasileira Estudos políticos*, 145, p. 170 s.; A. T. GOMES e B. C. ARANTES, *A teoria hermenêutica de Emilio Betti e a objetividade da hermenêutica jurídica*, in «Revista da Faculdade de Direito da UFMG-Belo Horizonte», 49 (2006), p. 11 s.

³⁷ J. H. MARTINS-COSTA, *A boa-fé como modelo (uma aplicação da Teoria dos Modelos, de Miguel Reale)*, in «Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir/UFRGS», 2.4 (2004), p. 354. Si veda anche: R. P. DUARTE, *Boa-fé e abuso de direito no novo Código Civil brasileiro*, in «Revista Direito Mackenzie», 4.2 (2015), p. 163, nota (20).

³⁸ Si veda anche G. ZACCARIA, *Creatività dell'interpretazione e principi generali nell'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, a cura di V. Frosini, F. Riccobono, Giuffrè, Milano 1994, p. 185 s.

fonda riflessione della prima giornata del nostro Convegno, ha sottolineato l'assenza di uno sviluppo di questa materia nei volumi di Betti sulla *Teoria generale dell'interpretazione*. Così, l'ermeneutica applicata ai negozi giuridici resta, nell'opera bettiana, quella esposta in poche pagine dei volumi sulla *Teoria generale del negozio giuridico* e sulla *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*. Ciò nonostante, quelle poche pagine hanno avuto e continuano ad avere grande rilievo nella zona geografica d'influenza che è rimasta ancorata alle traduzioni dapprima elencate.

In una lettera del settembre del 1949, scoperta e diffusa da Crifò, Betti, rivolgendosi al noto processualista uruguaiano Edoardo Couture, gli racconta con emozione la recente pubblicazione per i tipi della milanese Giuffrè, del volume sull'interpretazione della legge e degli atti giuridici. Queste le sue parole:

Ad ogni modo, mi auguro che, specialmente nei paesi congenialmente vicini alla nostra cultura giuridica, come lo sono senz'altro tutti quelli dell'America Latina, la mia fatica possa trovare, nei colleghi docenti e negli studiosi del diritto, spiriti aperti e disposti a comprendere il senso di questo; degli spiriti interessati nel ricevere la chiamata e diffonderne la conoscenza³⁹.

Come si ricorderà, Betti incomincia il suo discorso sull'interpretazione negoziale fissando come premesse le sue concezioni dell'autonomia privata e del negozio giuridico. Sul primo concetto scrive che si tratta della «potestà riconosciuta da un ordinamento superiore ad individui od enti di costituirsi da sé e per sé un ordinamento proprio e a sé stante, pur subordinato al primo»⁴⁰. Del secondo, afferma che si tratta di un «autoregolamento d'interessi che si opera nella vita sociale di spontanea iniziativa degli stessi soggetti che ne sono i gestori»⁴¹. E l'interpretazione è indirizzata a fissare il contenuto e ricostruire «il significato di dichiarazioni e

³⁹ Citato da CRIFÒ, *Emilio Betti y la cultura jurídica*, cit. nt. 15, p. 178.

⁴⁰ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, seconda edizione a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1971, p. 380.

⁴¹ BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 40, p. 381. Cfr. la definizione proposta dall'autore in ID., *Teoria generale del negozio giuridico*, ristampa corretta della II edizione, a cura di G. Crifò, ESI, Napoli 1994, p. 55: «l'atto con cui il singolo regola da sé i propri interessi nei rapporti con gli altri (atto di autonomia privata): atto al quale il diritto ricollega gli effetti più conformi alla funzione economico-sociale che ne caratterizza il tipo (tipica in questo senso)». In argomento, si veda G. BENEDETTI, *L'interpretazione dell'atto di autonomia privata tra teoria generale e dogmatica nel pensiero di E. Betti. Un paradosso*, in *L'ermeneutica giuridica di Emilio Betti*, cit. nt. 38, p. 7 s.

comportamenti, avendo riguardo anche ai fatti antecedenti e conseguenti che vi si conettono»⁴². «Vi è – Egli dice – un punto di rilevanza per il trattamento interpretativo, punto di rilevanza ermeneutica, che il giurista interprete deve ricercare in una sede la quale è diversa secondo la struttura rilevante per l'efficacia giuridica del negozio»⁴³.

Questa ermeneutica negoziale, elaborata, come ha ben sottolineato il Prof. Gentili nella sua opera *Senso e Consenso*, «sulla base dell'allora nuovo quadro normativo italiano»⁴⁴, è stata di enorme rilevanza in Perù, a partire dal giorno nel quale il nostro legislatore ha deciso di imitare, nel vigente *Código Civil* del 1984, due delle norme del Codice Civile italiano sull'interpretazione del contratto, e cioè quelle degli articoli 1363, sull'interpretazione complessiva delle clausole («de clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto»), e 1369, sulle espressioni con più sensi («de espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto»).

Con riguardo a questi articoli, diventati diritto positivo peruviano, l'insegnamento bettiano sul canone della totalità può considerarsi solidamente acquisito nella dottrina e nella pratica contrattuale del mio paese, e qui non penso soltanto ai nostri professori perfezionatisi in Italia, come Gastón Fernández-Cruz⁴⁵ o Rómulo Morales-Hervias⁴⁶, ma persino ai cultori dell'analisi economica del diritto, e ai comparatisti che si sono occupati dell'ermeneutica contrattuale in chiave anglosassone. Lo stesso può dirsi della definizione bettiana del negozio giuridico, tacitamente accolta dalla nostra Corte Suprema di Giustizia in una pronuncia importante delle Sezioni Civili sull'impugnazione delle delibere delle associazioni, laddove si legge che il negozio giuridico è appunto, autoregolamento degli interessi privati: «a partire dell'esercizio dell'autonomia privata dei soggetti giuridici, agli effetti di ottenere uno scopo pratico che è cercato sulla base della normativa vigente e avendo di mira la soddisfazione dei loro interessi, ma spettando pur sempre all'ordinamento giuridico stabilire se quel proposito

⁴² BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 40, p. 384.

⁴³ BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 40, p. 387.

⁴⁴ A. GENTILI, *Senso e Consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, I, Giappichelli, Torino 2015, p. 126.

⁴⁵ G. FERNÁNDEZ-CRUZ, *Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano*, in *Estudios sobre el contrato en general*, a cura di L. León-Hilario, ARA Editores, Lima 2004, p. 797 s.

⁴⁶ R. MORALES-HERVIAS, *Interpretación causalista*, in ID., *Estudios sobre la teoría general del negocio jurídico*, ARA Editores, Lima 2002, p. 275 s.

o scopo perseguito si adegua o meno all'ordinamento»⁴⁷. Insomma, come elegantemente ha scritto l'amico Mauro Grondona, l'ordine giuridico dei privati, e cioè le pretese individuali, sono limitate dall'intervento statale⁴⁸.

Al tempo stesso, questa prospettiva mette in questione i postulati della *Willenstheorie*, della teoria della volontà del negozio giuridico, come ci ha ricordato il Prof. Banfi nella sua relazione. In Perù, questa proposta non poteva non essere fondamentale per liberare gli interpreti del Codice Civile dalla camicia di forza rappresentata da una problematica definizione legislativa⁴⁹. Nell'articolo 140 del Codice Civile peruviano il negozio giuridico viene definito, infatti, come manifestazione di volontà indirizzata alla creazione, regolazione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici⁵⁰.

Parlando della sua esperienza didattica a Caracas, appena ricordata dal Prof. Grondona, Betti scrisse:

Dovendo fare un sommario bilancio del corso di dottorato svolto alla Università Central de Venezuela direi che esso è positivo e incoraggia i giovani docenti del nostro paese a proseguire il cammino con esso intrapreso. [...]. [S]e codesta incoraggiante esperienza può valere a giustificare una previsione, diremmo che in Venezuela come in genere nell'America Latina (ispana e lusitana) l'humus culturale appare predisposto come nessun altro ad accogliere e assimilare l'insegnamento scientifico che vorranno apportare ai latinoamericani i nostri giovani docenti che ivi si rechino animati da una autentica passione didattica⁵¹.

Queste righe, pur nella loro sincerità, sarebbero testimoni, oggi, di un atteggiamento soggetto a fortissime critiche: dalle esigenze vivacissime di una filosofia per America Latina, ai discorsi di decolonizzazione cultu-

⁴⁷ Sentenza Cas. 3189-2012-Lima Norte, 3 gennaio 2013, emessa nel V *Pleno Casatorio* della Corte Suprema di Giustizia della Repubblica, pubblicata come supplemento al *Diario oficial El Peruano*, edizione del 9 agosto 2014, p. 7138.

⁴⁸ M. GRONDONA, *L'ordine giuridico dei privati: Premesse teorico-generalì per uno studio sul diritto dispositivo in ambito contrattuale*, Rubbettino, Catanzaro 2008.

⁴⁹ Sul punto, LEÓN-HILARIO, *Introducción al régimen general de los negocios jurídicos en el Código Civil peruano*, cit. nt. 18, p. 32 s.

⁵⁰ Su questa definizione legislativa, in prospettiva comparatistica, si vedano le raffinate pagine di G. B. FERRI, *Brevi riflessioni sul negozio giuridico e il sistema del Código Civil peruano*, in ID., *Il potere e la parola e altri scritti di diritto civile*, Cedam, Padova 2008, p. 419 s.

⁵¹ E. BETTI, *Breve rendiconto di una missione svolta presso la Universidad Central de Venezuela*, in «Temi romana», XV (1966), p. 42.

rale⁵². Se alcuni anni orsono era tipico ascoltare i nostri docenti nelle lezioni universitarie e i nostri avvocati nelle arringhe giudiziarie svolgere discorsi integralmente costruiti su basi concettuali europee, oggi si riflette sulla necessità, se non sull'urgenza, di trovare un'identità culturale e seguire il nostro proprio sentiero, come del resto già Tullio Ascarelli aveva affermato in uno scritto del 1949⁵³.

In questo panorama, con tutta probabilità non sarà destinato a sopravvivere a lungo l'insegnamento di Betti sull'ermeneutica negoziale, perché non potrà che essere superato, una volta che il nostro Codice Civile venga adeguato alla nostra realtà sociale e culturale, e una volta che venga abbandonata la tecnica legislativa dell'imitazione dei modelli stranieri⁵⁴. Ma poiché Betti è stato capace di foggiare una teoria generale dell'interpretazione, forse una 'rilettura' latinoamericana delle pagine da lui dedicate al terzo canone dell'ermeneutica⁵⁵, quello dell'attualità dell'intendere, ci potrebbe servire quale fondamento teorico per poterci rendere finalmente

⁵² Si vedano, in argomento, principalmente, i diversi contributi di A. QUIJANO, *Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina*, in «Dispositio», 24, n. 51 (1999), p. 137 s.; ID., *Colonialidad del poder y clasificación social*, in «Journal of World-Systems Research», VI.2 (2000), p. 342 s.; ID., *Don Quijote y los molinos de viento en América Latina*, in «Ecuador-Debate», 73 (2008), p. 149 s.; nonché i saggi compilati in ID., *Cuestiones y horizontes. Antología esencial: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*, a cura di D. A. Clímaco, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires 2014.

⁵³ T. ASCARELLI, *Diritti dell'America Latina e dottrina italiana*, in «Rivista trimestrale di diritto processuale civile», 3.4 (1949), p. 906 s. Una versione coetanea in lingua castigliana di questo saggio, *El derecho en la América Latina y en la doctrina italiana*, a cura di F. Apodaca y Osuna, è stata pubblicata sul «Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México», 9 (1950), p. 59 s. In argomento, mi sia consentito di rinviare a L. LEÓN-HILARIO, *Common law vs. Civil law: La competencia entre ordenamientos jurídicos. Réplica crítica (y amistosa) al profesor Escobar Rozas*, in «Foro Jurídico - Revista de derecho», IV, n. 7 (2007), p. 265-266. Da ultimo: M. GRONDONA, *Storia, comparazione e comprensione del diritto: Tullio Ascarelli "Hobbes e Leibniz e la dottrina giuridica". Un esercizio di lettura*, in *Diritto: Storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, a cura di M. Brutti, A. Somma, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt a.M., 2018, p. 219 s.

⁵⁴ Le conseguenze dell'imitazione servile dei modelli giuridici stranieri, non soltanto di quegli italiani, sono state dinunciate, dagli esordi del secolo XX, da studiosi peruviani come C. ARENAS Y LOAYZA, *Estudios históricos de la legislación civil peruana durante la República*, Imprenta y Librería de San Pedro, Lima 1908, p. 7 s.; e, soprattutto da O. MIRÓ QUESADA DE LA GUERRA, *La nacionalización del derecho por la extensión universitaria*, in «Revista universitaria», 7, n. 2 (1912), p. 179 s., 295 s., 392 s., 493 s., e in «Revista universitaria», 8, n. 1 (1913), p. 334 s., 562 s.

⁵⁵ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, seconda edizione a cura di G. Crifò, II, Milano, 1990, p. 314 s. In argomento, si vedano: DANANI, *La questione dell'oggettività nell'ermeneutica di Emilio Betti*, cit. nt. 1, p. 142 s.; e F. RICCI, *Parola, verità, diritto: Sulla teoria dell'interpretazione di Emilio Betti*, ESI, Napoli 2006, p. 37; e

conto di come la comprensione di qualsiasi realtà storica o attuale deve partire dalla specifica situazione esistenziale e storica: la comprensione del passato, come ha riassunto Korzeniowski, è sempre condizionata e predeterminata dal nostro interesse presente⁵⁶.

5. *Ricordo di Luigi Corsaro e conclusione*

Permettetemi ora di concludere il mio discorso con un ricordo personale. Nell'aprile del 2000, ho iniziato a lavorare come assistente volontario di diritto privato del Prof. Corsaro⁵⁷, a Perugia. Io avevo allora ventisette anni. Quando ci siamo conosciuti, Egli mi chiese quali fossero i temi di mio interesse. In un modo che oggi, retrospettivamente, non potrei che definire come imprudente, io gli risposi che intendevo scrivere una monografia sul negozio giuridico. Egli si alzò dal tavolo e mi chiese di accompagnarlo in biblioteca. Arrivati di fronte agli scaffali, e muovendosi tra questi come solo un'abitante familiare con quei luoghi avrebbe potuto fare, il Prof. Corsaro iniziò una ricerca a memoria di opere di Betti. Mi fece vedere, successivamente, le copertine dei volumi dedicati al diritto romano, al diritto processuale, al diritto delle successioni, al diritto agrario, alle obbligazioni, al diritto internazionale privato, all'argomentazione. «Leggi bene il nome dell'autore», mi diceva ripetutamente e con solennità. Alla fine siamo arrivati nella zona della biblioteca che conteneva i diversi trattati di diritto privato. Allora prese nelle sue mani un volume con copertina gialla, intitolato *Teoria generale del negozio giuridico*, seconda ristampa della seconda edizione. «Lo sai quanti anni aveva Betti quando ha scritto questo capolavoro?», mi chiese. E rispose: «più di cinquant'anni. E tu, giovanotto – mi disse, con il suo sorriso ironico –, parli sul serio quando dici con leggerezza di voler intraprendere una ricerca su questo argomento?». Ciò che il mio indimenticabile Maestro mi voleva dire era che del negozio giuridico si poteva scrivere soltanto dopo il raggiungimento della maturità scientifica e, pertanto, solo dopo aver acquisito la capacità di elaborare una veduta d'insieme di tutti gli istituti del diritto privato. Quest'uomo, Betti, sì che lo poteva fare, «avendo navigato con padronanza – come diceva Corsaro – attraverso i sette mari di questa materia».

⁵⁶ I.-W. KORZENIOWSKI, *L'ermenutica di Emilio Betti*, Città Nuova, Roma 2010, p. 49 s.

⁵⁷ Sul legato scientifico ed umano di Luigi Corsaro (1940-2012), mi sia consentito di rinviare a L. LEÓN-HILARIO, *El maestro estricto: Efigie de Luigi Corsaro*, in «Foro Jurídico», 7 (2007), p. 280 s.

Questa esperienza non fa altro che confermare la veridicità di una frase singolare che abbiamo sentito dire al Prof. Birocchi all'inizio del nostro Convegno: la lungimiranza di giuristi che, come Betti, potevano vantarsi di conoscere, di certo non poco, ma di tutto. Come Betti stesso ebbe a dire nelle sue *Notazioni autobiografiche*, rinviano a Nietzsche: «la festa più alta si celebra quando, anziché imporre ad altri le proprie idee, sia permesso dar via in regalo il patrimonio spirituale, come il confessore che sta in attesa di chi ha bisogno di narrare la miseria de' suoi pensieri, per riempirgli di conforto mano e cuore»⁵⁸. Vi ringrazio.

⁵⁸ BETTI, *Notazioni autobiografiche*, cit. nt. 5, p. 44.